Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI

RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel. 06.121128545

RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581

Codice IPA ISEL - Codice Unico Fatturazione UFP3KL

Prot. n. vedi segnatura
Circ. n. 24

Palestrina, data del protocollo

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Collaboratori del Dirigente
Ai Responsabili di Plesso
Al DSGA

e, p.c.

Al D.S. dell' I.I.S.P. "Rosario Livatino"
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Consiglio di Istituto
Al RSPP
Al RLS
All'O.E.Fantasy Catering s.a.s.

Al Sito Web
All'Albo on line

Oggetto: **Direttiva in materia di vigilanza delle studentesse e degli studenti, regolazione degli accessi e prevenzione dei rischi connessi alle attività scolastiche - a.s. 2026/2027**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 28 della Costituzione;
Visto l'art. 2047 del Codice Civile;
Visto l'art. 2048 del Codice Civile, concernente la responsabilità dei precettori e dei soggetti tenuti alla vigilanza sugli allievi;
Visto l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la responsabilità patrimoniale del personale scolastico;
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 25 concernente le funzioni e le responsabilità del Dirigente scolastico;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007;
Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente;
Richiamata la Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola, relativa al profilo professionale dei collaboratori scolastici;
Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, concernente l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
Visto il Regolamento di Istituto;
Considerato che la vigilanza degli studenti costituisce obbligo di servizio del personale scolastico secondo le rispettive competenze e che la relativa organizzazione rientra tra le responsabilità gestionali del Dirigente scolastico;
Considerata la necessità di disciplinare in modo uniforme le misure organizzative finalizzate alla tutela dell'incolumità degli studenti e alla prevenzione dei rischi ragionevolmente prevedibili;

Premessa

La vigilanza sugli studenti costituisce il risultato dell'organizzazione complessiva del servizio predisposta dall'Istituto, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente al personale docente e ATA.

L'obbligo di vigilanza deve essere esercitato secondo criteri di diligenza professionale, ragionevolezza, proporzionalità ed effettiva esigibilità della prestazione, tenendo conto:

- dell'età degli studenti;
- del grado di autonomia posseduto;
- delle attività svolte;
- delle caratteristiche degli ambienti scolastici;
- delle eventuali condizioni di fragilità note all'Istituto;
- delle concrete condizioni organizzative del servizio.

Nel secondo ciclo di istruzione la vigilanza deve essere esercitata tenendo conto del progressivo grado di autonomia degli studenti, ferma restando la necessità di prevenire situazioni di rischio ragionevolmente prevedibili e di intervenire in presenza di condotte suscettibili di arrecare danno alle persone o alle strutture.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica
Durante le attività didattiche la vigilanza compete prioritariamente al docente/ai docenti in servizio nella classe.
Il docente/i docenti garantisce/garantiscono la presenza in aula e adotta/adottano le misure organizzative ed educative ragionevolmente necessarie a prevenire situazioni di rischio prevedibili, compatibilmente con l'ordinario svolgimento delle attività didattiche.
Qualora il docente debba assentarsi temporaneamente dall'aula per esigenze urgenti e indifferibili, richiede il supporto del collaboratore scolastico presente sul piano secondo l'organizzazione predisposta dall'Istituto, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.
Si ricorda a tutti i docenti che l'obbligo di accoglienza e vigilanza previsto dal CCNL impone la presenza in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e comunque fin dal momento in cui gli studenti vengono affidati alla loro responsabilità.

2. Vigilanza dall'ingresso all'uscita dagli edifici
L'accesso e l'uscita degli studenti avvengono secondo orari, percorsi e modalità organizzative stabiliti dall'Istituto. I collaboratori scolastici assicurano il presidio degli accessi, degli atri e dei principali percorsi di transito, secondo il piano delle attività predisposto dal DSGA.
I docenti garantiscono l'accoglienza degli studenti nelle aule e la vigilanza degli stessi durante le attività didattiche.
Gli studenti devono raggiungere con sollecitudine i locali destinati alle attività scolastiche, senza sostare nei corridoi, nelle scale o in altri spazi non destinati alla permanenza.
Le aree esterne agli edifici scolastici, ancorché ricomprese nel campus, non costituiscono spazi ordinariamente destinati alla permanenza degli studenti durante le attività didattiche o l'intervallo.
In ragione della conformazione dell'area, della condivisione degli spazi con l'IISP "Rosario Livatino", dell'assenza di sistemi di controllo degli accessi e delle risorse di personale disponibili, l'Istituto non può assicurare il presidio continuativo e la vigilanza sistematica delle predette aree esterne.

La vigilanza organizzata dall'Istituto è pertanto assicurata negli edifici scolastici, negli spazi interni e presso gli accessi ai plessi.
È vietata la permanenza degli studenti nelle aree esterne del campus durante l'orario delle attività didattiche e dell'intervallo, salvo specifiche attività autorizzate e appositamente organizzate con individuazione del personale incaricato della vigilanza. I collaboratori scolastici e il personale in servizio presso gli ingressi degli edifici segnalano tempestivamente alla Dirigenza o ai responsabili di plesso eventuali presenze anomale, comportamenti pericolosi o situazioni di rischio osservabili dalle postazioni assegnate.

2 - bis. Accessi interni con collegamento a servizi aperti al pubblico
Presso il plesso Luzzatti è presente un esercizio di somministrazione alimenti e bevande (BAR) accessibile dall'esterno del fabbricato. Al fine di garantire il controllo degli accessi e delle uscite degli studenti e di impedire l'ingresso non autorizzato di soggetti estranei nei locali scolastici, il collegamento tra l'area destinata al servizio BAR e gli spazi interni dell'Istituto deve essere mantenuto costantemente delimitato mediante i dispositivi e le misure organizzative individuate dall'Istituto.
I collaboratori scolastici incaricati della vigilanza del piano e degli accessi, compatibilmente con le ulteriori mansioni loro affidate, sono tenuti ad assicurare un attento controllo dell'area interessata e a verificare il rispetto delle disposizioni organizzative adottate, segnalando immediatamente qualsiasi criticità, accesso non autorizzato o comportamento idoneo ad eludere i controlli predisposti. L'accesso degli studenti al BAR è consentito esclusivamente secondo le modalità stabilite dall'Istituto e sotto la vigilanza del personale scolastico nell'ambito dell'organizzazione del servizio.
È fatto divieto agli studenti di utilizzare il collegamento con il BAR per entrare o uscire dall'edificio scolastico al di fuori delle procedure autorizzate.
Ogni allontanamento non autorizzato dall'edificio scolastico o ingresso non consentito costituisce violazione delle disposizioni organizzative dell'Istituto e può comportare l'applicazione delle misure disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.
In considerazione della particolare conformazione dei luoghi e della presenza di un accesso comunicante con un'attività aperta al pubblico, il controllo dell'area costituisce specifica misura organizzativa di sicurezza adottata dall'Istituto ai fini della prevenzione di uscite non autorizzate degli studenti e dell'introduzione di soggetti estranei nei locali scolastici.

2 – ter. Accessi pedonali e carrabili del plesso Luzzatti
Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'interferenza tra traffico veicolare e flussi pedonali, l'Istituto ha individuato un accesso pedonale dedicato al plesso Luzzatti (cancello della rampa su via Pedemontana, lato plesso ex “Rosmini”), separato dai percorsi ordinariamente destinati alla circolazione dei veicoli.
L'apertura del cancello pedonale è effettuata dal personale collaboratore scolastico negli orari e secondo le modalità stabilite da apposita disposizione di servizio.
L'ingresso e l'uscita ordinari degli studenti devono avvenire esclusivamente attraverso il percorso pedonale individuato dall'Istituto.
Il cancello carrabile posto tra il plesso Luzzatti e l'area condivisa con i plessi Eliano e con l'I.I.S.P. "Rosario Livatino" deve essere mantenuto normalmente chiuso e non costituisce accesso ordinario per gli studenti.
In ragione della conformazione del campus, dell'assenza di sistemi automatizzati di controllo degli accessi e della limitatezza delle risorse di personale disponibili, non è possibile assicurare un presidio continuativo del varco carrabile e delle aree esterne per l'intera durata delle attività scolastiche.
Pertanto l'Istituto richiama studenti, famiglie, personale scolastico e utenti esterni al rigoroso rispetto dei percorsi individuati e delle disposizioni impartite in materia di accesso e circolazione all'interno del campus.
L'utilizzo di percorsi diversi da quelli espressamente individuati dall'Istituto costituisce violazione delle disposizioni organizzative adottate in materia di sicurezza e vigilanza.
I collaboratori scolastici, limitatamente alle attività di servizio svolte presso gli accessi e senza che ciò comporti obblighi di presidio continuativo delle aree esterne, richiamano gli utenti al rispetto dei percorsi individuati e segnalano eventuali situazioni di pericolo o criticità osservate occasionalmente durante l'espletamento delle proprie mansioni.
L'Istituto si riserva di adottare ulteriori misure organizzative e tecnologiche finalizzate al controllo degli accessi, anche mediante l'eventuale installazione di sistemi automatizzati di gestione dei varchi compatibilmente con le risorse disponibili e con le autorizzazioni degli enti competenti.

2 – quater. Accessi al plesso Eliano
Presso il plesso Eliano è presente un accesso pedonale costituito da una scalinata (lato via Pedemontana) per la quale sono stati richiesti agli enti competenti interventi di adeguamento finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante installazione di corrimano e dispositivi antiscivolo. Nelle more dell'esecuzione degli interventi richiesti, quale misura organizzativa temporanea di prevenzione del rischio, l'ingresso e l'uscita degli studenti avvengono utilizzando il cancello carrabile di via Pedemontana snc e il percorso pedonale protetto costituito dal marciapiede esistente.
È fatto divieto di utilizzare la scalinata come ordinario percorso di accesso o di uscita fino al completamento degli interventi di adeguamento e alla successiva comunicazione dell'Istituto.
Studenti, famiglie e personale sono tenuti ad attenersi rigorosamente ai percorsi individuati dall'Istituto quali misure temporanee di sicurezza.

2 – quinquies. Divieto di accesso carrabile ai non autorizzati
L'area esterna ai plessi scolastici è caratterizzata dalla compresenza di più istituzioni scolastiche, dalla presenza di traffico veicolare e dall'assenza di sistemi automatizzati di controllo e regolazione degli accessi.
L'Istituto ha pertanto adottato specifiche misure organizzative finalizzate alla separazione dei percorsi pedonali e carrabili e alla limitazione dei punti di accesso utilizzabili dagli studenti.
È fatto divieto ai soggetti privi di esigenze istituzionali, di servizio o di specifica autorizzazione di accedere al campus mediante veicoli. Resta ferma la facoltà dell'Istituto di richiedere l'intervento delle Autorità competenti in presenza di situazioni suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione interna o l'accessibilità dei plessi scolastici.
L'Istituto promuove ogni utile forma di collaborazione con gli enti proprietari, le amministrazioni competenti e il Corpo di Polizia Locale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità interna ed esterna al campus scolastico.

2 – sexies. Viabilità interna, aree interdette alla sosta e mantenimento delle condizioni di sicurezza
Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione, la piena fruibilità dei punti di raccolta e il libero accesso dei mezzi di soccorso ai plessi scolastici, è vietata la sosta dei veicoli nelle aree individuate dall'Istituto come non destinabili al parcheggio.
Tali aree sono delimitate mediante transenne, catenelle e idonea segnalazione predisposte dall'Istituto in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza rilevate.
I collaboratori scolastici incaricati provvedono, all'inizio delle attività scolastiche e secondo le disposizioni impartite, alla collocazione delle transenne e delle catenelle previste e verificano il corretto mantenimento delle delimitazioni predisposte. In particolare, I collaboratori scolastici verificano quotidianamente, all'inizio delle attività scolastiche, il corretto posizionamento delle transenne e delle catenelle previste dalle disposizioni organizzative dell'Istituto.
Eventuali spostamenti, rimozioni, danneggiamenti o alterazioni delle delimitazioni installate, nonché la presenza di veicoli in aree interdette alla sosta, devono essere tempestivamente segnalati alla Dirigenza, al DSGA o al personale incaricato della gestione delle emergenze.
Le aree così delimitate assolvono a specifiche finalità di sicurezza connesse all'attuazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, alla corretta fruizione dei punti di raccolta, alla percorribilità delle vie di esodo e all'accessibilità degli edifici da parte dei mezzi di soccorso.
È fatto divieto a chiunque non sia espressamente autorizzato di rimuovere, spostare o modificare le transenne, le catenelle e le ulteriori delimitazioni predisposte dall'Istituto.
La rimozione o l'alterazione non autorizzata di tali dispositivi può compromettere le condizioni di sicurezza previste dall'Istituto e determinare ostacolo o ritardo nelle procedure di evacuazione ovvero nell'accesso dei mezzi di emergenza e di soccorso ai plessi scolastici.
Fermi restando gli eventuali profili disciplinari, civili, amministrativi o penali previsti dall'ordinamento, ciascun soggetto risponde delle conseguenze derivanti da comportamenti che abbiano determinato o contribuito a determinare situazioni di rischio per le persone o pregiudizio all'efficacia delle misure di sicurezza adottate dall'Istituto.
Nelle more dell'adozione di ulteriori misure strutturali di regolazione della viabilità e della sosta all'interno del campus scolastico, tutto il personale, gli studenti, le famiglie e gli utenti esterni sono tenuti a collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza, attenendosi alle delimitazioni predisposte e alle disposizioni impartite dall'Istituto.

2 – septies. Identificazione del personale e registrazione degli accessi dei visitatori
Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, la corretta identificazione degli operatori e la tracciabilità degli accessi ai locali scolastici, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti ad esporre in modo visibile il cartellino identificativo per l'intera durata del servizio.
L'accesso ai locali scolastici da parte di soggetti esterni è consentito esclusivamente per motivate esigenze istituzionali, amministrative, professionali o comunque autorizzate.
I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi incaricati del controllo degli accessi provvedono all'identificazione dei visitatori mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento ed alla registrazione dell'accesso nell'apposito registro.
Nel registro sono annotati:

- nome e cognome del visitatore;
- ente, amministrazione, ditta o qualifica di appartenenza, ove pertinente;
- persona o ufficio da contattare;
- data;
- orario di ingresso;
- orario di uscita.

Al fine di consentire l'immediata identificazione dei soggetti autorizzati alla permanenza nei locali scolastici, all'atto della registrazione dell'accesso il personale incaricato rilascia al visitatore apposito pass temporaneo, che dovrà essere esposto in modo visibile per tutta la durata della permanenza nell'Istituto. Il pass è restituito al termine della visita contestualmente alla restituzione del documento di riconoscimento temporaneamente custodito dal personale addetto e alla registrazione dell'orario di uscita. I visitatori sprovvisti di pass identificativo ovvero presenti in locali diversi da quelli autorizzati possono essere invitati dal personale scolastico a esibire l'autorizzazione all'accesso o ad abbandonare i locali scolastici, fatta salva ogni ulteriore segnalazione alla Dirigenza. L'accesso di persone estranee non identificate, l'omessa registrazione degli accessi o il mancato rispetto delle procedure previste costituiscono situazioni suscettibili di incidere sulle condizioni di sicurezza dell'Istituto e devono essere immediatamente segnalate alla Dirigenza, al DSGA o ai responsabili di plesso. La presente procedura costituisce misura organizzativa adottata dall'Istituto ai fini della tutela degli studenti, della sicurezza delle persone, della protezione del patrimonio scolastico e della tracciabilità degli accessi ai locali dell'Amministrazione.

3. Collaboratori scolastici
Nell'ambito delle attività previste dal profilo professionale, i collaboratori scolastici assicurano funzioni di accoglienza, sorveglianza e supporto alla vigilanza.
Essi presidiano gli ingressi, gli atri, i corridoi, le scale, i servizi igienici e gli ulteriori spazi comuni assegnati, segnalando tempestivamente situazioni di rischio, criticità organizzative e comportamenti incompatibili con la sicurezza.
I collaboratori scolastici forniscono supporto temporaneo alla vigilanza delle classi nei casi previsti dalla direttiva e nelle situazioni di necessità.

4. Vigilanza durante i cambi di turno
I cambi di turno devono avvenire con la massima tempestività.
Il docente che conclude la propria attività nella classe attende, ove possibile, l'arrivo del collega subentrante.
I collaboratori scolastici del piano assicurano il supporto organizzativo necessario a prevenire situazioni di scopertura della vigilanza.
In caso di ritardo o assenza improvvisa del docente, il collaboratore scolastico informa immediatamente i responsabili di plesso o la vicepresidenza affinché siano adottate le misure organizzative necessarie.

5. Vigilanza durante l'intervallo
Durante l'intervallo la vigilanza è assicurata mediante l'azione coordinata del personale docente e del personale ATA secondo le rispettive competenze.

I docenti in servizio sono tenuti ad assicurare una vigilanza effettiva sugli studenti affidati alla classe e devono permanere nell'aula o in posizione tale da consentire il controllo dell'ambiente classe e degli spazi immediatamente prospicienti. La permanenza dei docenti nell'aula o nelle immediate adiacenze della stessa costituisce misura organizzativa essenziale ai fini della vigilanza durante l'intervallo.
L'obbligo di vigilanza durante l'intervallo costituisce attività di servizio a tutti gli effetti e non può essere sospeso o interrotto per esigenze personali.
Durante tale periodo il docente non può allontanarsi dalla zona di vigilanza assegnata né trasferirsi in locali o spazi che non consentano l'effettivo esercizio della sorveglianza sugli studenti affidati.
I collaboratori scolastici assicurano il presidio dei corridoi, delle scale, dei servizi igienici, delle aree interessate dalla presenza di distributori automatici, degli accessi e degli ulteriori spazi comuni individuati dall'Istituto.
Le scale costituiscono esclusivamente vie di transito e non possono essere utilizzate per la sosta.
Devono essere immediatamente contrastati comportamenti incompatibili con la sicurezza degli ambienti scolastici quali corse, rincorse, spinte, giochi pericolosi, affollamenti intenzionali e ogni altra condotta suscettibile di arrecare danno alle persone o alle strutture.

6. Vigilanza nei corridoi, nelle scale e nelle aree comuni durante le lezioni
Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti possono essere autorizzati a uscire temporaneamente dall'aula per motivate esigenze connesse alla frequenza scolastica.
I docenti esercitano una vigilanza attiva sugli studenti affidati e prestano attenzione ai movimenti che interessano gli spazi immediatamente prospicienti l'aula.
La vigilanza generale degli spazi comuni, dei corridoi, delle scale, degli atri e dei servizi igienici è assicurata mediante il presidio dei collaboratori scolastici secondo il piano delle attività e l'organizzazione del servizio predisposta dall'Istituto.
Fatte salve situazioni emergenziali o di pericolo immediato, non è richiesto ai docenti il presidio continuativo dei corridoi, delle scale o dei servizi igienici durante lo svolgimento delle lezioni.

7. Uscita temporanea dalla classe
L'uscita temporanea dall'aula può essere autorizzata dal docente per motivate esigenze e per il tempo strettamente necessario.
Il docente adotta le misure organizzative ragionevolmente esigibili, limita le uscite contemporanee non necessarie e monitora i tempi di assenza compatibilmente con il regolare svolgimento dell'attività didattica.
Eventuali permanenze anomale fuori dall'aula o ulteriori situazioni meritevoli di attenzione devono essere tempestivamente segnalate.
È vietato allontanare gli studenti dall'aula per motivi disciplinari.
È altresì vietato utilizzare gli studenti per incombenze amministrative o attività estranee alle finalità educative e didattiche.

8. Spostamenti verso palestre, laboratori e altri ambienti didattici
Durante gli spostamenti interni il docente responsabile dell'attività assicura il coordinamento della classe e adotta le misure organizzative necessarie affinché il trasferimento avvenga in modo ordinato e sicuro.
Gli studenti sono tenuti a seguire le indicazioni impartite dal personale scolastico e a mantenere comportamenti compatibili con le esigenze di sicurezza.

9. Studenti con disabilità, ridotta autonomia o particolari fragilità
Per gli studenti con disabilità, ridotta autonomia personale, particolari condizioni sanitarie o altre situazioni di fragilità formalmente note all'Istituto, la vigilanza e le misure di tutela sono organizzate tenendo conto dei documenti agli atti, del PEI, delle determinazioni del GLO e delle ulteriori indicazioni formalmente acquisite.
Docenti curricolari, docenti di sostegno, assistenti specialistici, collaboratori scolastici e ulteriori figure coinvolte concorrono all'attuazione delle misure organizzative previste, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
Particolare attenzione deve essere prestata durante gli spostamenti interni, l'accesso ai servizi igienici, gli intervalli, le attività laboratoriali, sportive e tutte le situazioni nelle quali il livello di autonomia dello studente richieda specifiche misure di tutela.

10. Studenti con fragilità psicologiche, comportamenti autolesivi o rischio suicidario
Qualora siano formalmente note all'Istituto situazioni di significativa fragilità psicologica, comportamenti autolesivi, ideazione suicidaria o altre condizioni suscettibili di incidere sull'incolumità dello studente, il personale scolastico è tenuto ad osservare una particolare attenzione educativa e relazionale nell'ambito delle proprie funzioni.
Le informazioni strettamente necessarie alla tutela dello studente sono condivise esclusivamente con il personale che, per ragioni di servizio, abbia la necessità di conoscerle.
Ogni comportamento, manifestazione o circostanza che possa ragionevolmente configurare un rischio per l'incolumità dello studente deve essere immediatamente segnalato al Dirigente scolastico o ai soggetti da questi individuati.
Per tali situazioni l'Istituto può adottare specifiche misure organizzative individualizzate, proporzionate al rischio conosciuto e compatibili con le risorse disponibili.
Gli studenti per i quali siano formalmente accertate condizioni di particolare vulnerabilità non possono essere destinati ad attività di studio individuale non presidiate senza la preventiva definizione delle necessarie misure organizzative. Le misure eventualmente adottate dall'Istituto nei confronti degli studenti con particolari fragilità psicologiche sono finalizzate esclusivamente alla tutela dell'incolumità dello studente e non sostituiscono né integrano attività di natura sanitaria o terapeutica, che restano di esclusiva competenza della famiglia e dei competenti servizi sanitari.

11. Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica
Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e che abbiano optato per attività di studio autonomo sono tenuti a permanere esclusivamente nei locali individuati dall'Istituto.
Lo studio autonomo costituisce attività scolastica inserita nell'organizzazione dell'Istituto e non comporta la libera circolazione degli studenti all'interno dell'edificio scolastico.
L'accesso e la permanenza nei locali destinati allo studio autonomo sono subordinati alla disponibilità degli spazi individuati dall'Istituto e alla possibilità di assicurarne la vigilanza nell'ambito delle risorse di personale disponibili. Ogni studente presente nei locali scolastici deve essere associato a un'attività, a un ambiente e a una figura organizzativamente individuata quale riferimento ai fini della vigilanza.
La permanenza degli studenti nei locali destinati allo studio autonomo è consentita esclusivamente in ambienti per i quali sia individuato il personale incaricato del presidio e della vigilanza generale secondo l'organizzazione del servizio adottata dall'Istituto.
Non è consentito sostare nei corridoi, negli atri, nelle scale, presso i distributori automatici, nel bar scolastico o in altri luoghi diversi da quelli autorizzati.
Eventuali assenze dal locale assegnato, allontanamenti non autorizzati o comportamenti incompatibili con le disposizioni organizzative dell'Istituto devono essere immediatamente segnalati ai responsabili competenti.

12. Entrate posticipate e uscite anticipate
Le entrate posticipate e le uscite anticipate sono disciplinate dal Regolamento d'Istituto.
Ogni variazione dell'ordinaria frequenza deve essere autorizzata, registrata e gestita secondo le procedure adottate dall'Istituto.

13. Uso delle attrezzature
I docenti vigilano affinché laboratori, attrezzature, macchinari e ambienti specialistici siano utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza.
Gli studenti devono essere preventivamente informati circa le modalità corrette di utilizzo, i rischi connessi e le regole di comportamento da osservare.
Il docente verifica la compatibilità delle attività proposte con le caratteristiche dell'ambiente, delle attrezzature e degli studenti coinvolti.

14. Disposizioni finali
I Collaboratori del Dirigente, i Responsabili di plesso e il DSGA vigilano, per gli aspetti di rispettiva competenza, sulla corretta attuazione delle presenti disposizioni e segnalano tempestivamente eventuali

criticità organizzative, esigenze di adeguamento o situazioni suscettibili di incidere sui livelli di sicurezza e vigilanza dell'Istituto.
L'obbligo di vigilanza deve essere esercitato da tutto il personale secondo i principi di diligenza professionale, ragionevolezza, proporzionalità ed effettiva esigibilità della prestazione, tenendo conto delle concrete condizioni di svolgimento del servizio e dell'organizzazione complessivamente predisposta dall'Istituto.
Le disposizioni della presente direttiva costituiscono misure organizzative adottate ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 ai fini della vigilanza degli studenti, della regolazione degli accessi e della prevenzione dei rischi connessi alle attività scolastiche. Esse sono attuate dal personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, responsabilità e competenze previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Corsi
Documento firmato digitalmente,
ai sensi del CAD e norme ad esso collegate